



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA
N. 70 del 21 febbraio 2024**

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

MAROTTA

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROCCA PRIORA
N. 55/2023 AVENTE AD OGGETTO LA VARIANTE AL PRG
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA, TRE CAMPI DA PADEL E
UN FABBRICATO COMMERCIALE PER SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA N. 70 del 21 febbraio 2024



XII LEGISLATURA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale di Rocca Priora n. 55/2023 avente ad oggetto la variante al PRG per la realizzazione di una piscina, tre campi da padel e un fabbricato commerciale per somministrazione di alimenti e bevande

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2023 il Comune di Rocca Priora ha approvato la variante al PRG per la realizzazione di una piscina, tre campi da padel e un fabbricato commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- la destinazione urbanistica dell'area è *Zona V2* che prevede la possibilità di realizzare esclusivamente attività sportive (prescrivendo un lotto minimo d'intervento pari a 10.000 mq ed una potenziale SUL pari a 1/20 della St), mentre è inibita la realizzazione dell'attività commerciale;
- la variante al PRG prevede la deroga al lotto minimo, essendo l'area di proprietà di ca. 7.500 mq, pari al 25% dell'intera superficie e la possibilità di realizzare le strutture commerciali.

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, che detta le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette;
- la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico;
- la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali;
- la legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 di istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo consiliare
Verdi e Sinistra, Europa Verde,
Possibile

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 aprile 2021, n. 5;
- il Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18;
- il Piano del Parco dei Castelli Romani, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2009, n. 23.

CONSIDERATO CHE

- il d.lgs. 152/2006 all'art. 6 stabilisce che sono sottoposti a VAS i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e in questo rientra appieno la variante al PRG di cui alla DCC 55/2023;
- il succitato articolo al comma 3 statuisce che per varianti di piccole aree la VAS è necessaria qualora l'autorità competente, ovvero la direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica, valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;
- il Comune di Rocca Priora con nota del 21.09.2023, prot. 17833, indirizzata all'Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, ha escluso dalla procedura di VAS il progetto relativo all'intervento per la realizzazione di una piscina, tre campi da padel e un fabbricato commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, facendo ricorso alla DGR del 05 marzo 2010, n. 169, recante le disposizioni operative in merito alle procedure di VAS;
- l'Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica con nota del 07.11.2023, prot. 1263418 ha riscontrato la nota del Comune di Rocca Priora rilevando che ai sensi del D.lgs. 152/2006 l'autorità cui compete valutare se un determinato piano produca effetti negativi sull'ambiente è l'autorità competente, quindi la Regione Lazio, e non il Comune di Rocca Priora, che ricopre il ruolo di autorità precedente;
- la stessa Area regionale ha evidenziato, nella nota sopracitata, che il d.lgs. 152/2006 all'art. 11, co. 5 stabilisce che l'approvazione della variante al PRG è annullabile per violazione di legge non avendo espletato la procedura di VAS.
- la DGR 169/2010 non è più vigente in quanto con l'art. 1 co. 147 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 - *Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013* è stato conferito valore di legge a detta deliberazione e che successivamente con legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 - *Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili* viene indicato dall'art. 1 co. 1 che: *“per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche”*;
- la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 - *Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili* ha implicitamente abrogato, essendo essa successiva, la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 - *Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013*.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo consiliare
Verdi e Sinistra, Europa Verde,
Possibile

RILEVATO CHE

- il PTPR alla tavola B - *Beni paesaggistici* individua sull'area oggetto di variante la presenza del vincolo paesistico di area boscata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004 e dell'art. 39, co. 6 delle NTA dello strumento di pianificazione paesaggistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 aprile 2021, n. 5;
- il Comune di Rocca Priora con nota del 21.09.2023, prot. 17833, indirizzata alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, attesta che *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 5 delle NTA del vigente PTPR e dell'art. 10 comma 5 della LR 24/1998, che l'ambito identificato con le sopra citate particelle catastali non risulta essere interessato dalla presenza di “aree boscate” così come definite al comma 3 dell'art. 39 delle NTA del PTPR, al comma 3 dell'art. 10 della LR 24/1998 e all'art. 4 della Legge Regionale n. 39/2002”*;
- come indicato nell'art. 39 delle NTA del PTPR l'ufficio competente a rilasciare l'attestazione di assenza dell'area boscata e di conseguenza della non presenza del vincolo paesistico deve essere *“l'ufficio comunale competente in materia forestale”*, ovvero l'Ufficio Ambiente per il Comune di Rocca Priora e non l'Ufficio Edilizia e pianificazione territoriale, come è avvenuto nel caso di specie;
- la presenza o meno del vincolo paesistico di area boscata deve essere valutata tenendo in considerazione il contesto ambientale circostante e limitrofo all'area di intervento, e non il singolo lotto estrapolato dall'ambito paesaggistico, e che nel caso specifico si evince dalle cartografie che la zona ha le caratteristiche di area boscata.
- l'art. 23 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18, stabilisce che: *“al fine di garantire la tutela quantitativa della risorsa idrica, nelle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani ... i nuovi strumenti urbanistici comunali e i piani attuativi e/o particolareggiati o le varianti degli strumenti urbanistici comunali vigenti devono obbligatoriamente contenere la documentazione indicata nella suddetta deliberazione”*, ovvero la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2009, n. 445 recante i provvedimenti per la tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani;
- l'intervento per la realizzazione di una piscina, tre campi da padel e un fabbricato commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, per il quale si chiede la variante al PRG, ricade all'interno dell'ambito di applicazione perimetrato per la tutela dei laghi di Albano e Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, come individuato nell'allegato I alla DGR 445/2009 e pertanto deve essere prodotta adeguata documentazione come previsto dal PTAR. Viene richiesto, a titolo esemplificativo, l'esame delle esigenze idriche, l'indicazione delle fonti utilizzabili per il soddisfacimento delle singole esigenze idriche, nonché la dichiarazione del gestore del servizio idrico integrato, circa la possibilità di soddisfare i fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile;
- la sopradetta documentazione, obbligatoria per la variante al PRG, è stata anche oggetto di prescrizione nel parere rilasciato dalla Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo - Area tutela del territorio con determinazione dirigenziale dell'11.08.2023, n. G1114;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Gruppo consiliare
Verdi e Sinistra, Europa Verde,
Possibile

- la variante approvata con DCC 55/2023 risulta essere sprovvista della documentazione obbligatoria richiesta dalla DGR 445/2009.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO

SI INTERROGA

Il presidente della Giunta regionale del Lazio e l'Assessorato competente per sapere:

- quali iniziative di competenza si intendano assumere affinché venga fatto ritirare l'atto amministrativo di approvazione della variante al PRG, finalizzato alla realizzazione di una piscina, tre campi da padel e un fabbricato commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, assunto dal Comune di Rocca Priora in violazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 39, co. 6 delle NTA del PTPR, dell'art. 23 del PTAR;
- in che modo si intenda agire per evitare un danno all'ambiente, recentemente inserito nei principi costituzionali, e al paesaggio che rappresentano un bene primario e assoluto costituzionalmente tutelato;
- in che modo si intenda dare indicazioni certe circa l'illegittimità al ricorso alla DGR n. 169/2010 in quanto non più vigente, in considerazione della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 che ha stabilito definitivamente che per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Roma, 21/02/2024

Consigliere Regionale

Claudio Marotta

Firmato digitalmente da:
Claudio Marotta
Data: 21/02/2024 14:58:32



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65932342 Mail: cmarotta@regione.lazio.it Pec: consigliere36_12@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it